

(N. 2165)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 31 gennaio 1952
(V. Stampato N. 520-135) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 FEBBRAIO 1952

Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1483, concernente autorizzazione della spesa di 25 miliardi di lire per la esecuzione di opere di bonifica integrale e per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 12 dicembre 1947, numero 1483, è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
12 DICEMBRE 1947, N. 1483.

Autorizzazione della spesa di 25 miliardi di lire per la esecuzione di opere di bonifica integrale e per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di venticinque miliardi di lire di cui:

a) 3 miliardi e 300 milioni di lire per riparazioni e ricostruzioni di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici;

b) 12 miliardi e 700 milioni di lire per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di opere di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani;

c) 8 miliardi di lire per la concessione di sussidi nelle spese per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario;

d) un miliardo di lire per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946,

n. 31, recante provvedimenti per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa prevista dalla lettera c) dell'articolo precedente, fino alla concorrenza della somma capitale di due miliardi di lire, sarà trasformata in annualità decennali posticipate, comprensive di capitale e d'interesse, al tasso da determinarsi, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, ferma rimanendo, a pagamento non differito, la residua somma di lire 6 miliardi.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alla iscrizione negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle somme occorrenti in relazione alle predette autorizzazioni, a seconda delle necessità.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.